

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Stefano Seppi

Andrea Tinti

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Thomas Sandrini

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Iwan Gasser

numero:

01i

del:

2023-01-12

autore:

Andrea Tinti

Circolare

A tutti i clienti interessati

Bonus pubblicità: entro il 9.02.2023 l'invio della dichiarazione sostitutiva per il 2022

Come noto¹ era stato previsto anche per il 2022 il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisione. La "prenotazione" in via telematica² del bonus doveva essere effettuata entro il 31 marzo 2022.

Sul sito del Dipartimento del Governo per l'informazione e l'editoria è stato pubblicato l'elenco dei soggetti che hanno **richiesto** il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2022³ e l'importo teoricamente fruibile in base alle percentuali provvisorie di riparto⁴.

Ricordiamo con la presente circolare che per poter fruire del bonus pubblicità 2022 è ulteriormente necessario inviare telematicamente entro il **9 febbraio 2023** la "**dichiarazione sostitutiva**" relativa agli investimenti **effettivamente realizzati**, per confermare la prenotazione.

Ricordiamo inoltre che l'ammontare del credito **effettivamente fruibile** è definito con apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (prevedibilmente l'elenco sarà pubblicato nel mese di aprile 2023).

1 Termine per l'invio della "dichiarazione sostitutiva" : 9.02.2023

I soggetti che hanno effettuato la "prenotazione" del bonus devono presentare dal 9 gennaio 2023 al **9 febbraio 2023**⁵ con una **procedura web** fornita dall'Agenzia delle Entrate la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"⁶, contenente i dati degli investimenti pubblicitari realmente effettuati nel corso del 2022 e la dichiarazione che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa **In assenza di conferma, si decade dal beneficio.**

1 Vedasi l'ultima nostra circolare n. 22/2022 in merito

2 "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"

3 <https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/credito-d-imposta-sugli-investimenti-pubblicitari-per-l-anno-2022-elenco-dei-richiedenti/>

4 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90

5 Il termine originario del 31 gennaio è stato spostato al 9 febbraio 2023 con comunicazione del Ministero del 21 dicembre 2022

6 Vedasi il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Come+fruire+del+credito?page=schedeagevolazioni>

1.1 Natura dell'attestazione delle spese

L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata⁷:

- dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità⁸;
- ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

Tale attestazione⁹

- riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese e che le stesse soddisfano i requisiti¹⁰;
- deve essere prodotta solo in relazione alla "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", di cui costituisce un presupposto.

2 Informazioni di carattere generale sul credito d'imposta

2.1 Ammontare effettivamente spettante

Il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l'istanza pre-notativa, nel caso in cui l'ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi l'ammontare delle risorse stanziare per la relativa copertura finanziaria. In tal caso è prevista la ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

2.2 Utilizzo in compensazione

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria¹¹, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso¹².

A decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante, il bonus fiscale potrà essere utilizzato in compensazione mediante il **modello F24**¹³, presentato solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (fisconline-Entratel), con il codice tributo "6900"¹⁴ (anno di riferimento: anno in cui il contributo è stato concesso).

2.3 Trattamento fiscale

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d'imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP¹⁵.

2.4 Cumulabilità e *de minimis*

L'agevolazione spetta nel rispetto del *regime de minimis*¹⁶.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

7 ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

8 di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97

9 Vedasi anche le FAQ sul sito: <https://informazioneeditoria.gov.it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/faq-sul-credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

10 di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e di cui all'articolo di cui all'articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017

11 Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18

12 DPCM 90/18; in futuro il bonus sarà finanziato mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

13 art. 17 del DLgs. 241/97

14 ris. Agenzia delle Entrate 41/2019

15 FAQ 23.10.2019

16 art. 1 co. 762 della L. 145/2018 e DPCM 11.4.2019

3 Invio della documentazione allo Studio per la predisposizione ed invio della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2022 – termine 20.01.2023

Al fine di poter predisporre ed inviare nei termini di legge la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2022, preghiamo i nostri Clienti, per i quali abbiamo già effettuato la prenotazione del bonus pubblicità di inviarci **entro il 20.01.2023** copia di tutte le fatture relative agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022 agevolabili.

4 Pro-memoria per il Bonus pubblicità per investimenti del 2023

4.1 Scadenze

Cogliamo l’occasione per ricordare che la **prenotazione** del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari previsti per il 2023 dovrà essere presentata nel periodo dal 01.03.2023 al **31.03.2023**. Successivamente, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2023 dovrà essere presentata nel periodo dal 01.01.2024 al 31.01.2024.

4.2 Misura dal 2023

Dal 2023, il credito d’imposta spetta nella misura unica del 75% del valore **incrementale** degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla **stampa** quotidiana e periodica, anche *on line*¹⁷.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

